



Skandia Vita S.p.A.

Impresa di assicurazione italiana appartenente al Gruppo Old Mutual

## Appendice di integrazione e modifica alle Condizioni contrattuali relative al prodotto "Lombarda Kiro unit linked Esterni"

### Premessa

A decorrere dal **1° giugno 2013** si potranno sottoscrivere, nel prodotto **Lombarda Kiro unit linked Esterni**, nuovi premi aggiuntivi con Assicurati che hanno già compiuto **75 anni** alla data di investimento del premio stesso, a fronte di un adeguamento del capitale assicurato.

I versamenti di premi aggiuntivi, tuttavia, potranno essere effettuati fino ad un'età massima dell'Assicurato di **89 anni** e non oltre alla data di investimento del premio stesso.

Conseguentemente, **Skandia Vita S.p.A.** sottopone al Contraente attraverso la sottoscrizione della presente Appendice, le integrazioni e le modifiche apportate agli articoli:

- Art. 2- "Capitale assicurato"
- Art. 6- "Il premio e suo versamento"

delle Condizioni contrattuali del prodotto finanziario-assicurativo **Lombarda Kiro unit linked Esterni**, come di seguito riportato.

---

Il Contraente \_\_\_\_\_ titolare della Polizza n. \_\_\_\_\_  
dichiara di aver ricevuto la presente Appendice di integrazione e modifica alle Condizioni Contrattuali relative al prodotto "Lombarda Kiro unit linked Esterni", di averne preso visione e di accettarla integralmente.

---

Firma del Contraente

---

Firma dell'Assicurato  
(se diverso dal Contraente)

---

Luogo e data

**La presente documentazione costituisce parte integrante e necessaria delle Condizioni Contrattuali e deve essere pertanto letta congiuntamente allo stesso.**

Una copia della presente è da restituire firmata a Skandia Vita S.p.A.

## Art. 2 - Capitale assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato, la Compagnia corrisponderà per ogni premio versato ai Beneficiari designati, o in mancanza, agli eredi, un capitale variabile in funzione dell'età dell'Assicurato alla data di decorrenza/investimento di ciascun premio.

Nel caso in cui l'Assicurato non abbia ancora compiuto 75 anni alla data di decorrenza/investimento di ciascun premio, la Compagnia corrisponderà limitatamente a tali premi in caso di decesso dell'Assicurato, un capitale che varierà in funzione dell'età dello stesso al momento del decesso, tra il 105% ed il 100,01% del controvalore delle quote attribuite al singolo premio nel *giorno di riferimento* dell'operazione di disinvestimento.

Le percentuali sono riportate nella seguente tabella:

Età di riferimento dell'evento	Percentuale di riferimento
18-34	105%
35-44	103%
45-54	101%
55-64	100,50%
65-74	100,10%
75 e oltre	100,01%

Il controvalore delle quote attribuite al singolo premio, ai fini della definizione del capitale assicurato, si determina moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav per ciascun fondo esterno, come meglio specificato all'art. 14 bis.

Nel caso in cui l'Assicurato abbia già compiuto 75 anni alla data di investimento di ciascun premio, la Compagnia corrisponderà limitatamente a tali premi in caso di decesso dell'Assicurato, un capitale pari al 100,05% del valore di riscatto di ogni singolo premio nel *giorno di riferimento*.

Il valore di riscatto, al lordo delle imposte di legge, varierà tra il 92% e il 100% del controvalore delle quote dei fondi esterni possedute su tali premi al momento del riscatto, secondo il numero di anni trascorsi dalla data di investimento dei singoli premi aggiuntivi, come di seguito descritto:

Anno	Valore di riscatto (% del controvalore delle quote dei Fondi esterni possedute al momento del riscatto)
0	92%
1	94%
2	96%
3	98%
4 e oltre	100%

Il controvalore delle quote attribuite al singolo premio, ai fini della definizione del valore di riscatto, si determina moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav per ciascun fondo esterno, come meglio specificato al successivo art. 14bis.

Il *giorno di riferimento* per l'operazione di disinvestimento, derivante dalla richiesta di liquidazione delle prestazioni per il decesso dell'Assicurato, coincide con il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui sia stato ricevuto, da parte della Compagnia, il certificato di decesso dell'Assicurato.

Il presente contratto non prevede alcuna garanzia di carattere finanziario sulla prestazione.

Pertanto l'importo liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati.

Il capitale assicurato verrà poi corrisposto entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'art. 15.

**Art. 6 - Il premio e suo versamento***omissis***Modalità di corresponsione dei premi****Premio unico iniziale**

Al momento della sottoscrizione della Proposta è previsto il pagamento di un premio unico iniziale di importo non inferiore a Euro 5.200.

**Premi aggiuntivi**

Oltre al pagamento del premio iniziale, il Contraente ha la facoltà di versare premi aggiuntivi di importo non inferiore a Euro 500 ciascuno, che la Compagnia investirà in quote di Fondi esterni, secondo la scelta del Contraente. I versamenti di premi aggiuntivi, tuttavia, possono essere effettuati fino ad una età massima dell'Assicurato di 89 anni, e non oltre alla data di investimento dello stesso.

*omissis*

---

**Fermo il resto.****Skandia Vita S.p.A.**

La presente Appendice di integrazione e modifica è stata redatta nel mese di giugno 2013.